

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 587)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro dell'industria e del commercio

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1959

### Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto la Cassa per il credito alle imprese artigiane, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, e trasformata nella sua struttura operativa e nelle sue finalità dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, (capo VI) e dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, ha lo scopo di integrare — attraverso il risconto — le disponibilità finanziarie impiegate dagli istituti di credito primari in operazioni creditizie alle imprese artigiane per l'impianto, lo ammodernamento e l'ampliamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine e di attrezzi, nonchè per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti necessari in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione delle imprese stesse.

Per il conseguimento dei suoi fini la Cassa ha avuto assegnato, complessivamente, con

diversi provvedimenti legislativi, un fondo di dotazione di lire 15,5 miliardi, di cui 15.250 milioni versati dallo Stato e 250 milioni dagli istituti di credito.

La legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, recante «Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione», ha istituito presso la Cassartigiana un fondo di lire 1.500 milioni per il concorso statale, nella misura massima del 3 per cento, nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane effettuate dagli istituti e aziende di credito.

Tale contributo assiste sia i finanziamenti effettuati dagli istituti predetti e riscontati presso la Cassartigiana, sia i finanziamenti che gli Istituti stessi effettuano con fondi propri.

La legge 8 marzo 1958, n. 232, data l'esiguità delle disponibilità poste a disposizione

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Cassa per la concessione del contributo sopra citato, ha incrementato il fondo per il concorso statale in conto interessi, destinando ad esso una parte degli utili della Cassa, il dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione dell'ente, nonché l'80 per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

Senonchè, anche tale integrazione si è dimostrata insufficiente per assistere col contributo nel pagamento degli interessi tutte le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti a favore delle imprese artigiane.

Pertanto, mentre la Cassa in questione si trova ad avere sufficienti mezzi per integrare, attraverso il risconto, le disponibilità impiegate dagli Istituti di credito in opera-

zioni agli artigiani, non ha, d'altra parte, adeguati fondi per la concessione del contributo.

È per questi motivi, onorevoli colleghi, che il Governo ritiene opportuno facilitare ulteriormente la concessione del credito artigiano, assegnando con il disegno di legge che si presenta per l'approvazione nuovi mezzi finanziari al fondo per il concorso statale in conto interessi. L'articolo 1 del disegno di legge dispone l'assegnazione da parte dello Stato, al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, della somma di 300 milioni di lire.

Con l'articolo 2 del provvedimento vengono indicati i mezzi per la copertura della nuova spesa.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è conferita una ulteriore assegnazione di 300 milioni di lire, che farà carico allo stato di previsione della spesa del Mi-

nistero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

## Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio finanziario 1959-60, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.